

**Statuto dell'Associazione
di Volontariato "PARTELESA "
ai sensi del D.Lgs.11 agosto 1991 n. 266**

Art.1 - Ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266, della Legge Regionale 42/2012 nonché delle norme del codice civile in tema di Associazioni è costituita L'associazione di volontariato denominata "**PARTELESA**", apartitica, apolitica e aconfessionale, costituita con durata indeterminata e illimitata nel tempo, senza scopo di lucro. L'Associazione assume la qualifica di "Organizzazione di Volontariato" di seguito successivamente chiamata << OdV >>. Una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale del Terzo Settore, l'Associazione sarà considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. L'acronimo e/o la dicitura, saranno utilizzati in tutte le comunicazioni al pubblico dell'Associazione e in tutti i segni distintivi della stessa.

1
Jacopo
82
Ufficio
Ottavio

L'OdV ha sede nel Comune di GENOVA (GE) in Via Giovanni Torti, civico 21 interno 3 - cap. 16143. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Possono essere costituite ed insediate delegazioni territoriali con compiti di coordinamento e promozione dell'attività dell'OdV, nell'ambito della zona di competenza. I dirigenti locali che prendono l'iniziativa di costituire sedi secondarie e/o delegazioni devono essere preventivamente autorizzati dal

Consiglio Direttivo o personalmente dal Presidente e rispettare i fini e le norme di comportamento, definite nel presente Statuto.

Art.2 - L' OdV " PARTELESA " persegue i seguenti scopi,

ASSISTENZA SANITARIA E SOCIO-SANITARIA ED ANCHE BENEFICENZA

di cui:

- di solidarietà nel campo dell'assistenza e tutela alle persone e/o "vittime" che subiscono danni materiali, psichici, morali, dovuti a sinistri stradali, danno tanatologico, danno per lesioni gravi e/o per decesso in ambito domestico e lavorativo, danni derivanti per malasanità dovuti ad errati trattamenti medici, da contagio di emoderivati in riferimento alla Legge n. 210 del 1992, danni derivanti da interventi chirurgici, malattie professionali sul lavoro riconosciute come causa di servizio anche a seguito di contatti con amianto con conseguente decesso per asbestosi e mesotelioma, danni da prodotto insicuro e difettoso, vittime di reati di violenza, stalking, mobbing, truffe ai danni del cittadino, violazione della privacy, danno all'immagine ed alla collettività, il tutto sia di origine colposa e/o dolosa; nello specifico la tutela in tutte le forme e di tutti i soggetti, che in qualunque modo hanno subito una lesione alla propria integrità psico-fisica o una lesione o compromissione del proprio diritto a godere di un ambiente salubre, facendo sì che tali lesioni siano reintegrate nella giusta misura e nel rispetto dei diritti e dei valori lesi o compromessi.

- Tutela dei diritti civili di soggetti svantaggiati svolgendo attività di segretariato sociale gratuito per dare informazioni, consulenza ai cittadini in ambito sanitario e assistenziale.
- Fornire beneficenza ed assistenza sociale e socio-sanitaria GRATUITA, conforto anche morale, legale, economica a tutte le persone che a causa di lesioni e/o danni si trovino in condizione di svantaggio, che non riescono a far fronte ai costi elevati per la tutela ed il risarcimento del danno subito; interfacciandosi e collaborando eventualmente con i servizi pubblici e privati che si occupano della problematica e colmando i bisogni attualmente non soddisfatti in tali settori.
- Rappresentanza del danneggiato in tutte le sedi ed in tutti gli Enti il cui scopo prevalente sia l'organizzazione dei servizi e delle attività di interesse collettivo;
- Scelta indipendente e volontaria da parte dell'OdV di collaboratori e/o VOLONTARI fra cui medici, legali, professionisti ed esperti che forniscono all'Associazione stessa nonché al socio-cittadino danneggiato tutta l'assistenza e consulenza necessaria in forma totalmente GRATUITA al fine di promuovere la difesa e tutela sia in via stragiudiziale che in giudizio.

Art.3 - L'OdV per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- creazione di una rete gratuita di volontari, disponibili, ognuno nei limiti delle proprie possibilità e delle specifiche competenze e disponibilità all'accoglienza ed alla

riabilitazione delle vittime di lesioni e danni, alla promozione delle attività dell'associazione ed alla diffusione delle informazioni e notizie concernenti il benessere ed i diritti delle persone; realizzazione di progetti di accoglienza e sostegno di persone vittime di danni ed in difficoltà economiche per far rivalere il proprio risarcimento volto anche ai soggetti più deboli come minori, portatori di handicap e disabilità, bambini, giovani ed anziani.

- preparazione e distribuzione di strumenti informativi sulla prevenzione degli infortuni;
- sostegno e promozione di attività legislative, a livello locale, nazionale e sovranazionale tese all'aiuto morale e risarcitorio di tutte le persone;
- eventuale organizzazione di corsi informativi e didattici da realizzarsi in forma gratuita a favore della cittadinanza;
- organizzazione di eventi o partecipazione ad iniziative promosse da altre associazioni od enti aventi scopi analoghi od in ogni caso compatibili con quelli dell'Associazione stessa.
- Attività di raccolta fondi e finanziamenti a sostegno delle proprie finalità istituzionali.
- Promozione di sicurezza sanitaria;
- Promozione di informazione per la sicurezza degli infortuni stradali;
- Promozione ed informazione per la prevenzione degli abusi sessuali, di violenza sulle donne, di mobbing e stalking.

Per il perseguitamento dei propri scopi L'OdV, oltre che con iniziative proprie, può operare anche congiuntamente con altre Associazioni, Enti, Comitati o altri gruppi organizzati e su incarico o in regime di convenzione od altra forma di collaborazione con enti ed amministrazioni pubbliche sempre in modo GRATUITO e senza fini di lucro. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri Enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo Legale Rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede legale dell'organizzazione.

Art.4 - L'OdV è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Gli aderenti si compongono di: Soci fondatori, soci ordinari e volontari che con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico contribuiscono alla crescita dell'OdV.

Art.5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti.

Nella domanda di socio ordinario aderente volontario lo stesso dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

Gli aderenti soci ordinari volontari cessano di appartenere all'associazione Odv:

- per dimissioni volontarie;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio e comunicate al richiedente o all'aderente. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea degli aderenti che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile. E' facoltà del Consiglio deliberare l'iscrizione degli aderenti soci ordinari e volontari, anche in assenza del versamento del contributo associativo in considerazione delle attività svolte e dell'impegno nel perseguimento degli obiettivi dell'Associazione OdV.

Art.6 - Tutti gli aderenti soci ordinari volontari sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno emesso ed approvato dal Consiglio, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento diffforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. Possono far parte dell'OdV le persone fisiche e/o giuridiche che,

indipendentemente dalla loro attività di lavoro o di studio siano interessate all’attività dell’Associazione stessa. NON possono far parte dell’OdV coloro che abbiano riportato condanne restrittive della libertà personale per reati dolosi gravi, che siano sottoposti a misure di sicurezza restrittiva, che siano stati condannati in via definitiva in particolare per essersi resi colpevoli di reati gravi contro le persone ed il patrimonio collettivo e che possono in qualche modo ostacolare le finalità dell’Associazione. L’OdV si riserva a sua scelta e discrezione di chiedere al nuovo aderente eventuale certificazione al casellario Giudiziale dei propri carichi pendenti previo consenso di privacy.

Art.7 - Gli aderenti soci ordinari e volontari sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione tramite il versamento del contributo associativo. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato, su proposta del Consiglio, dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo associativo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro trenta giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento. Gli aderenti in regola con il pagamento del contributo hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;

- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità ed allo spirito dell'associazione.

Al fine di svolgere le proprie attività l'OdV si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri soci aderenti;

Il numero degli aderenti è illimitato; tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri e ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione. E' obbligatoria l'assicurazione per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi dei soci aderenti e volontari operativi dell'OdV i cui nominativi vengono riportati nel registro degli soci-aderenti, obbligatorio e disciplinato dal D.M. 14 febbraio 1992 ed ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91 e sue successive modifiche con spese di stipula della Polizza Unica RCT/RCO a carico dell'Associazione.

Art.8 - Il patrimonio dell'OdV nonché il fondo di gestione è costituito:

- dal patrimonio mobiliare iniziale per conferimento in denaro di euro 50,00 cinquanta virgola zero zero;
- da beni mobili e immobili che dopo l'acquisto diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da Enti o privati destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti soci ordinari e volontari per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- destinazione volontaria del contributo statale 5% in favore delle Associazioni di Volontariato.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal consiglio, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.9 - L'anno finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il 31 marzo. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'OdV, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. Esso deve essere depositato presso la sede dell'OdV entro quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art.10 - Gli organi dell'OdV sono:

- l'Assemblea degli aderenti,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente.

Art.11 - L'assemblea degli aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti, ordinari, sostenitori e benemeriti, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo associativo versato. Gli aderenti possono decidere di farsi rappresentare per delega scritta da un altro aderente con diritto di voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio o da almeno un decimo degli associati. La convocazione avviene almeno quindici giorni prima del giorno fissato ed avviene secondo le modalità determinate dal regolamento interno. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli aderenti, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'OdV ed in sua assenza, ed in assenza anche del vice-presidente, l'Assemblea procede in via preliminare all'elezione del presidente dell'Assemblea. Delle delibere assembleari viene data comunicazione ai soci nelle forme previste dal regolamento interno.

M
O
Scarl
AS
M
O
Obrador

Art.12 - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Approvare il programma e il preventivo economico per l'anno successivo;
- Determinare l'importo del contributo associativo;
- Approvare la relazione di attività e il rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- Eleggere il Consiglio;

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'OdV.

IN SEDE STRAORDINARIA verranno rispettati i seguenti compiti:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'OdV;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del cinquanta per cento più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un segretario che dovrà sottoscrivere il verbale finale e trascritto nel libro verbale detenuto dall'Associazione.

Art.13 - Il Consiglio è composto da un minimo di tre membri ed un massimo di cinque, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti scegliendo tra chi abbia manifestato in forma libera la sua disponibilità. L'Associazione sostiene ed auspica l'elezione al Consiglio in particolare degli aderenti che, nelle forme e nei modi a loro possibili, abbiano effettivamente e fattivamente contribuito con il loro lavoro al raggiungimento degli obbiettivi dell'Associazione. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente, secondo le modalità definite dal regolamento interno, la maggioranza dei suoi membri. I membri del Consiglio svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni. Alla scadenza della durata naturale il Consiglio può rimanere in carica per un ulteriore periodo non maggiore a tre mesi per consentire la convocazione dell'Assemblea dei soci che deve procedere alla elezione del nuovo Consiglio. Il Consiglio può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di quattro quinti degli aderenti.

Art.14 - Il Consiglio è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- almeno un terzo dei componenti, su richiesta motivata;

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;

- nomina, tra i membri del Consiglio, il presidente dell'Associazione;
- nomina, tra i membri del Consiglio, il vice-presidente;
- nomina, tra i membri del Consiglio, il segretario/cassiere
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il bilancio consuntivo e il programma di attività da realizzare;
- proporre gli importi delle quote annuali del contributo associativo delle diverse categorie degli aderenti;
- Deliberare l'iscrizione e l'esclusione degli aderenti o nuovi soci;
- Conferire la qualifica di aderente benemerito

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

Art.15 - Il Presidente è eletto dal Consiglio, dura in carica tre anni, ed è il legale rappresentante dell'OdV a tutti gli effetti ed ha il potere di firma.

Alla scadenza della durata triennale il presidente può rimanere in carica per un ulteriore periodo non maggiore a tre mesi per consentire la riunione del Consiglio che deve procedere alla elezione del nuovo Presidente.

Egli convoca e presiede il Consiglio, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'OdV; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi solo sul benestare scritto di almeno due membri del Consiglio.

Conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio.

- Inoltre, Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'OdV e la firma sociale.
- Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
- Al Presidente dell'OdV compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art.16 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento è quindi la liquidazione dell'OdV può essere proposto dal Consiglio e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea straordinaria degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno. Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore e comunque secondo il disposto dall' art. 5, comma 4 della Legge 266/91, salva diversa destinazione imposta dalla Legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art.17 - Tutte le cariche elettive sono GRATUITE. Agli aderenti compete solo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'OdV, regolarmente documentate e preventivamente autorizzate.

Art.18 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia con particolare riferimento al Codice Civile e Legge 11/08/1991 n. 266 e successive.

Art.19 - Sono Soci Fondatori dell'OdV i Signori: ALESSANDRO SCARPA, ANTONIO SCARPA, FEDERICO IVALDI, OMAR SODA, riuniti

in prima assemblea al fine della costituzione, regolamentazione ed approvazione del codesto Statuto.

Art. 20 - L' OdV è tenuta alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni.

L' OdV assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso con particolare riferimento alle segnalazioni che gli dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi e si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 d.lgs. 231/01. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il presente Statuto è composto da diciotto pagine solo fronte e venti articoli, e viene approvato all'unanimità dai soci fondatori contestualmente alla formazione dell'Atto Costitutivo.


L'OdV si impegnerà secondo le proprie disponibilità finanziarie a realizzare un sito web per divulgare i propri scopi e pubblicare lo Statuto, oltre alla creazione di un apposito logo che sarà eventualmente registrato al fine di migliorarne e tutelarne la i diritti e la qualità. Tutti i costi e/o le spese per l'attribuzione del codice fiscale nonché quelle per la registrazione di cui imposte di registro e di bollo sono a carico dell'Associazione.

L'Odv gode del diritto del nome anche se non riconosciuta o priva di personalità giuridica, la lesione della propria immagine e della denominazione sociale ha diritto al risarcimento del danno.


Letto approvato e sottoscritto in Genova in data ventotto aprile duemiladiciassette.

Seguono le firme dei soci fondatori:


f.to Alessandro SCARPA



f.to Antonio SCARPA



f.to Federico IVALDI



f.to Omar SODA

